

l'esecuzione di opere pubbliche) e il rilascio di delegazioni di pagamento sul gettito delle imposte di consumo (nella specie: a carico del Tesoriere comunale) ai fini della regolare estinzione del mutuo stesso, deve escludersi la tassabilità in via autonoma delle delegazioni in parola, anche se il rilascio di queste ultime sia contenuto, invece che nell'atto di mutuo, in un atto separato, posto che quest'ultimo si integra vicendevolmente con il primo, dando luogo ad un unico rapporto complesso; né può ritenersi che la clausola del « non riscosso per riscosso » posta a carico del Tesoriere comunale delegato — nell'ipotesi di gestione diretta della imposta di consumo da parte del Comune — dia vita ad un'obbligazione diretta e separata dal mutuo, in quanto detta obbligazione deriva pur sempre da legge (art. 229 R.D. 2934 n. 383, art. 90 T.U. 1931 n. 1175) per la sua necessaria funzione strumentale rispetto alla legittimità dell'assunzione del mutuo ed alla estinzione di esso, con il quale è inscindibilmente connessa, sì che il soggetto sul quale vengono rilasciate le delegazioni di pagamento, assume nei confronti del Comune e dell'Ente mutuante la veste di semplice *adiectus solutionis causa* (17 febbraio 1970 n. 375, in *Riv. fisc.*, 1970, 1173; 17 aprile 1970 n. 1083, *ivi*, 1904; 7 settembre 1970 n. 1267, *ivi*, 1971, 175; si tratta di giurisprudenza ormai consolidata: v. infatti, Cass. 24 marzo 1969 n. 933, in *Foro it.*, 1969, I, 2790; Cass. 4 luglio 1969 n. 2451, in *Giur. it.*, 1970, I, 1, 283; Cass. 12 giugno 1969 n. 2082, in *Riv. fisc.*, 1969, 2373; Cass. 30 aprile 1969 n. 1414, *ivi*, 1867; Cass. 6 marzo 1969 n. 704, in *Riv. trib. loc.*, 1969, 122).

Ulteriormente precisando la portata del cit. art. 9 L. Reg., la Cassazione ha affermato che il collegamento che deve sussistere tra più disposizioni di un medesimo atto, affinché sia ad esso applicabile un'unica tassazione, deve essere tale che non si possa concepire la loro separata esistenza, il che equivale a dire che le varie disposizioni negoziali debbono risultare giuridicamente inscindibili e non già collegate solo economicamente ovvero reciprocamente condizionate soltanto dalla volontà delle parti: così, la concessione di pubblico servizio e di occupazione di sottosuolo per il relativo esercizio, anche se funzionalmente collegate, costituiscono negozi strutturalmente autonomi e singolarmente produttivi di effetti giuridici e sono quindi separatamente assoggettabili ad imposta di registro (6 febbraio 1970 n. 252, in *Foro it.*, 1970, I, 2141, *Giust. civ.*, 1970, I, 568; *Boll. trib.*, 1970, 753).

È interessante osservare che mentre in alcune decisioni si esclude rigorosamente il principio della tassazione unica allorché la connessione abbia origine dalla volontà delle parti (così 6 febbraio 1970 n. 252 e 17 aprile 1970 n. 1083 *cit.*, Cass. 22 luglio 1969 n. 2752, in *Riv. fisc.*, 1970, 160), in altre (ad es.: 6 marzo 1970 n. 555 *cit.*) si ammette invece la possibilità di concatenazione logica e necessaria per volontà delle parti, senza che tuttavia tale affermazione abbia poi pratica rilevanza in ordine alla fattispecie risolta.

Si è, comunque, affermato che nell'ipotesi in cui in un atto più persone, ciascuna per la propria quota di proprietà, cedano un complesso immobiliare ad altra persona che cede a sua volta alle controparti un suo immobile da ripartire tra esse nelle quote ideali corrispondenti alle